




Città di Sovi Signore

Regolamento  
per  
l'esecuzione del Giuramento  
della Città di  
Sovi Signore

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Sovi Signore".

# Municipio di Novi - Liguria

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGGIO TERRA DELLA CITTÀ DI NOVI-LIGURE

art.1

La costruzione delle strade e piazze si effettuerà  
a spese del Comune.

Art.2

Saranno esclusivamente destinate alla fabbricazione  
ne quelle zone di terreno che sono indicate nel Pia-  
no quali aree fabbricabili mediante figure geometri-  
che delimitate al perimetro con linee rosse e colo-  
rite internamente con tinta pure rossa.

I nuovi fabbricati od edifici dovranno essere co-  
strutti nelle aree fabbricabili segnate nel piano nel  
modo suindicato ed avranno la loro fronte disposta se-  
condo le predette linee, sia lungo le strade, sia lun-  
go le piazze ed i giardini.

Quando si volessero costruire fabbricati ed edifi-  
zioni all'indietro del lembo delle strade, piazze e giar-  
dini i proprietari e costruttori dovranno allineare  
il recinto che fronteggia il loro fabbricato od edifi-  
zio sul detto lembo mediante muro decorato o cancella-  
ta e disporre il fabbricato o l'edificio con una del-  
le fronti parallele al lembo stradale o delle piazze,  
secondo quanto verrà prescritto dalla Giunta Municipale  
dicendo curare della Commissione edilizia.

Art.3

I proprietari e costruttori delle edificabili tracciate nel Piano potranno intraprendere la  
costruzione di edifici e fabbricati in dette aree

anche prima che il Municipio abbia provveduto alla costruzione e all'apertura delle strade e delle piazze, attenendosi però alle disposizioni del piano medesimo ed osservandone le norme che saranno stabilite del Municipio nei piani particolarissimamente di esecuzione per riguardo tanto alla planimetria quanto alla altimetria.

Di mano in mano che il Municipio procederà alla apertura delle strade e delle piazze con giardini o senza, comprese nel piano, stabilirà definitivamente sul terreno tutti i capisaldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolarne la sistemazione, e coloro che vorranno costruire lungo e intorno alle medesime dovranno uniformarsi rigorosamente a tali capisaldi. Quando si volesse da taluno costrurre lungo le strade o intorno alle piazze prima che il Municipio ne abbia deliberata l'apertura, si dovranno osservare per tali costruzioni le *disposizioni* planimetriche ed altimetriche del piano, senza però che il Municipio incorra in alcuna responsabilità e sia obbligato ad alcuna indennità nel caso in cui nella esecuzione del Piano e nello stabilire i relativi capisaldi si riconoscessero necessarie delle varianti.

I proprietari e costruttori di cui nei precedenti art. 2 e 3 non potranno chiedere al Municipio, durante il termine concesso alla esecuzione del Piano approvato, l'apertura, la costruzione o la sistemazione delle strade, piazze e giardini sul cui allineamento avessero intraprese delle costruzioni, né potranno avanzare, sotto qualsiasi rapporto, pretese di inden-

Art. 5

Allorché verrà dato principio alla fabbricazione in una delle zone o isolati e ciò destinati, i proprietari e costruttori dovranno presentare la pianta completa dell'isolato colla indicazione della disposizione dei futuri edifici, da approvarsi con o senza modificazioni dalla Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione edilizia, e tale disposizione dovrà essere rigorosamente seguita dai successivi proprietari e costruttori.

Art. 6

I proprietari di fabbricati e di edifici compresi nel Piano od a questo confinanti o contigui dovranno provvedere alla raccolta ed allo smaltimento delle *sequenze* materie immonde del loro stabili nei modi che verranno stabiliti dalla Giunta Municipale, sentito il parere dell'Ufficio comunale d'igiene e della Commissione Edilizia.

Art. 7

Se gli scompartimenti di terreni destinati alla fabbricazione d'appartamenti a due o più proprietari non si prestano a giudizio insindacabile della Commissione Edilizia, alla eruzione di fabbricati di forma regolare, il proprietario della maggiore superficie di terreno, esperite le vie umichevoli, avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie dello scompartimento ed i fabbricati in essa compresi, purché si obblighi a fabbricare tutto lo scompartimento con un solo edificio, o con diversi edifici di forma regolare, la cui disposizione nell'isola-  
to col reciprochi distacchi dovrà essere approvato

art.1C

dalla Giunta Comunale, sentito il parere della pre-  
detta Commissione, e depositati nella Cassa Comunale la  
somma occorrente per le spese di espropriazione.  
Se ai diversi proprietari d'uno scompartimento  
apparterrà una quantità eguale di terreno, il diritto  
all'espropriazione competrà al proprietario di quel-  
la parte che avrà una maggiore fronte sulle strade o  
sulle piazze.

Se tutti i proprietari si troveranno a possedere  
uguale superficie di terreno in uno scompartimento o  
isolato con uguali fronti sulle strade o piazze e con-  
correranno a divenire proprietari dell'intero isolu-  
to, si procederà ad una licitazione fra loro.

art.8

Dopo che il Municipio avrà aperto le strade, le  
piazze ed i giardini in conformità del Piano approva-  
to, se i proprietari di cui al precedente art.7 non  
abbiano usato del diritto di espropriazione entro un  
mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in  
mora per esercitarlo, tale diritto passerà negli al-  
tri proprietari ed a preferenza in chi possederà  
nello scompartimento la maggiore superficie di ter-  
reno o una maggiore fronte di questo lungo le strade  
o piazze secondo la diversità dcí casi.

art.9

Il Municipio potrà espropriare i terreni destina-  
ti alla fabbricazione, quando colui al quale spetta  
di costruire, non abbia, entro il termine di tre anni  
dall'apertura delle strade e piazze indicate nel dia-  
no, compiuti i lavori di costruzione.

~e dopo l'espropriazione contemplata dal precedente  
articolo 9, il terreno compreso negli scompartimenti od  
isolati non verrà destinato alla costruzione dell'edi-  
fizio o d'altro fabbricato con o senza giardino, l'es-  
propriato potrà richiedere la retrocessione del suo  
terreno a termini dell'art.60 della legge 25 Giugno  
N. 2359 sulla espropriazione per causa di utilità pub-  
blica.-

art.11

Gli spazi dei terreni comnessi nei distacchi fra  
i nuovi fabbricati ed edifici dovranno avere la lar-  
ghezza non minore di sei metri ed essere lasciati  
completamente liberi da ogni costruzione o coltivati  
a giardini.

Appartenendo tali distacchi a più proprietari sa-  
ranno o lasciati in comune o divisi in due parti per  
assegnarne metà ad un casellato e metà all'altro,  
mediante quelle indennità che di ragione, in questo  
ultimo caso la divisione sarà fatta con cancellata  
di ferro a libero prospetto, restando vietato di far-  
la di murature, di tavole od altro, salvo che la Giun-  
ta Municipale, a seconda dei casi, non stabilisca di-  
versamente, sentito il parere della Commissione Edi-  
lizia.-

art.12

Lungo le vie e le Piazze la chiusura dei distacchi  
fra i fabbricati ed edifici sarà fatta con cancella-  
ti di ferro a libero prospetto infissa in banchine o  
zoccoli di pietra, la cui altezza e forma saranno re-  
golate dal Municipio, osservate le disposizioni dallo  
articolo 559 del Codice Civile.

anche la chiusura dei recinti delle aree private destinate a giardino e dei giardini annessi a fabbricati, edifici e villini sarà formata con cancellate di ferro a libero prospetto, disposta come sopra, e allo scopo di mantenere la libera e diretta circolazione dell'aria e della luce è vietata la costruzione di muri, tavolati e simili in contiguità di tale cancellate od internamento ai distacchi ed ai recinti, e qualsiavoglia distanza delle cancellate stesse.

ART. 16.

Sarà del Municipio impedita qualunque costruzione per la cui esecuzione i proprietari e costruttori non si uniformino alle prescrizioni di cui negli articoli precedenti.

In quanto all'altezza dei fabbricati e degli edifici ed alla presentazione dei disegni delle piante, sezioni, facciate coi particolari di costruzione e decorazione e delle opere esteriori, i costruttori ed i proprietari si uniformeranno alle disposizioni dei vigenti regolamenti municipali di edilizia, di igiene e di polizia urbana e loro successive modificazioni.

Qualora il proprietario di un'area fabbricabile voglia destinarla a villino od a giardino dovrà domandarne il permesso alla Giunta Municipale, la quale potrà accordarlo prescrivendo i lavori opportuni perché ciò abbia luogo senza ledere la bellezza delle strade e delle piazze e dei giardini pubblici.

I proprietari dei fabbricati ed edifici compresi nel piano, o con questo confinanti o contigui, avranno la facoltà di aprire finestre sui lati dei fabbricati ed edifici non prospicienti sulle pubbliche strade e piazze, ai costruirvi balconi o poggiuoli e di lasciare eudere lo stillicidio sui fencii attigui dei vicini stallo e questi le incennita circi di regione, da determinarsi a termini della Legge 25 Giugno 1866 N. 3555.

**art. 17**

IL Sindaco procederà contro i contravventori a norma della Legge Comunale e dei Regolamenti municipali di edilizia, igiene e polizia urbana, promuovendo le modificazioni e la distruzione delle opere contrarie.

In quanto all'altezza dei fabbricati e degli edifici ed alla presentazione dei disegni delle piante, sezioni, facciate coi particolari di costruzione e decorazione e delle opere esteriori, i costruttori ed i proprietari si uniformeranno alle disposizioni dei vigenti regolamenti municipali di edilizia, di igiene e di polizia urbana e loro successive modificazioni.

**art.14** Qualora il proprietario di un'area fabbricabile voglia destinarla a villino od a giardino dovrà domandarne il permesso alla Giunta Municipale, la quale potrà accordarlo prescrivendo i lavori opportuni perché ciò abbia luogo senza ledere la bellezza delle strade delle villette e dei giardini pubblici.

I proprietari dei fabbricati ed edifici compresi nel piano, o con questo confinanti o contigui, avranno la facoltà di aprire finestre sui lati dei fabbricati ed edifici non prospicienti sulle pubbliche strade e piazze, ai costruirvi balconi o poggiuoli e di lasciare eudere lo stillicidio sui fencii ettigui dei vicini stallo e questi le incennita circi di regione, da determinarsi a termini della Legge 25 Giugno 1866 N. 3555.

rie el presente Reglamento.

Spedite da  
Vista di Grado  
presso il  
Ministro Segretario di Stato  
per i Lavori Pubblici  
di Margherita Cavigli

1852

NAPOLI

LAVORI PUBBLICI

MINISTERO